



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
*Direzione Generale*

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Scuole Statali

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche  
delle Scuole paritarie

della Regione Sardegna

E p.c.

Al Dirigente Ufficio III – Ufficio IV  
SEDE

Ai Dirigenti degli Uffici V – VI – VII – VIII  
degli Ambiti Scolastici Territoriali per le Province di  
Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano  
LORO SEDI

**OGGETTO: Procedimenti disciplinari nei confronti degli alunni. Trasmissione indicazioni**

Con riferimento ai procedimenti disciplinari nei confronti degli alunni e alle sanzioni irrogate, come è noto, secondo quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria - D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, così come modificato e integrato con D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, e successive indicazioni ministeriali, a decidere in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, è il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale previo parere vincolante dell'OdG R..

Detto organo, ricevuto un ricorso avverso l'irrogazione di un provvedimento disciplinare ed esaminati i singoli motivi di impugnazione, emetterà un parere vincolante che potrà essere di conferma, di accoglimento totale o parziale, di annullamento, di remissione al medesimo o ad altro organo irrogante per una nuova valutazione. Potrà inoltre eccepire sulla legittimità della costituzione dell'OdG interno o del suo operato.

L'Organo di Garanzia regionale è dunque principalmente chiamato ad esprimere un giudizio di legittimità del provvedimento, basato sull'esame delle doglianze prospettate dai ricorrenti, oltre che, incidentalmente, a svolgere un'azione di verifica dell'aderenza dei regolamenti adottati dall'istituto scolastico allo Statuto.

Tanto premesso, partendo dall'analisi dei casi trattati dall'Organo di Garanzia regionale e dalla presa visione di un nutrito campione di regolamenti disciplinari disponibili sui siti web istituzionali delle istituzioni scolastiche, emerge come, nonostante la generalità delle istituzioni scolastiche adotti regolamenti che si ispirano, più o meno correttamente, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, non sempre emerge il pieno rispetto del formalismo richiesto dal procedimento amministrativo cui deve soggiacere il procedimento disciplinare, così come disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

Ne consegue che i provvedimenti disciplinari adottati risultano sovente connotati da vizi tali da poterne comportare l'annullamento, prima ancora che dai tribunali amministrativi, dagli organi di garanzia ai quali è possibile ricorrere, per via gerarchica, su espressa previsione normativa.



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
*Direzione Generale*

A tal proposito può affermarsi che gran parte dei ricorsi presentanti innanzi all'OdG regionale, precisamente circa il 60% dei reclami pervenuti nell'ultimo biennio, ha trovato accoglimento.

All'interno di tale percentuale, oltre il 50% degli accoglimenti è riconducibile al vizio della violazione di legge causato dal mancato rispetto della previsione dello Statuto individuata all'art. 4 comma 5, che così recita: "Allo studente è **sempre** offerta la possibilità di convertirle (le sanzioni) in attività in favore della comunità scolastica".

Una ulteriore causa di accoglimento dei ricorsi è, in ordine di ricorrenza, dovuta al riconoscimento del vizio di **incompetenza** puntualmente dedotto dai ricorrenti ogni qual volta gli organi collegiali chiamati a decidere sulle sanzioni da irrogare risultino scorrettamente composti. Anche le doglianze sul carente esercizio della **difesa** e della **motivazione** dei provvedimenti una criticità a cui si assiste con notevole frequenza.

In considerazione del fatto che i difetti di cui si è detto, comportando l'annullamento degli atti, minano, alla radice, la finalità educativa dei provvedimenti disciplinari pur essendo generalmente riconoscibile la giustizia sostanziale degli stessi, e tenuto conto del ruolo di questa Direzione cui spetta l'esercizio della vigilanza amministrativa sulle autonomie scolastiche, si ritiene utile richiamare le SS.LL. alla giusta attenzione nella verifica della conformità dei procedimenti disciplinari attuati nei rispettivi istituti ai dettami della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Al fine di agevolare le SS.LL. in un'eventuale azione di riflessione e/o revisione, laddove necessaria, dei regolamenti di disciplina di competenza, si trasmette, con la presente, un documento elaborato dal presidente dell'Organo di Garanzia regionale, D.T. Nicola Orani, che ha l'intento di colmare, per quanto possibile, le riconoscibili lacune del quadro regolamentare con specifico riferimento alla gestione dei procedimenti disciplinari come procedimenti amministrativi, considerato che il principale e unico riferimento ministeriale di accompagnamento al D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, resta la nota MIUR N. 3602 del 31 luglio 2008.

IL DIRETTORE GENERALE

Francesco FELIZIANI

(Firmato digitalmente)